

(N. 171-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 dicembre 1948

(V. Stampato N. 180-Urgenza)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

e dal **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L' 11 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1948

Autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione intende venire incontro al bisogno intensamente sentito da tutti di alleviare la disoccupazione della mano d'opera durante i mesi invernali, nei quali maggiore è il numero degli operai che trovansi senza lavoro.

Trattasi di uno stanziamento complessivo di 20 miliardi dei quali però solo 10 miliardi

vengono ad aggiungersi agli stanziamenti da noi approvati nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 mentre gli altri 10 miliardi sono stati stornati dai capitoli 112 e 251 dello stato di previsione rispettivamente per 1 e 9 miliardi, riducendo così il capitolo 112 ad 1 miliardo ed il capitolo 251 a lire 76.082.299.433.

I capitoli di spesa citati si riferiscono a fondi a disposizione del Ministro dei lavori pubblici ed in particolare i 10 miliardi sono stati stornati dal fondo previsto per il pagamento di revisioni di prezzi contrattuali a seguito degli aumenti verificatosi dei salari e dei prezzi dei materiali.

La Commissione è d'accordo nell'approvare tale storno in quanto è da presumere che la cifra complessiva di 22 miliardi stanziata nell'esercizio in corso per il detto titolo sia esuberante considerando che da oltre un anno i valori ed i materiali non hanno subito variazioni tali da giustificare la revisione dei prezzi contrattuali.

D'altro canto, invece di tenere delle notevoli somme accantonate per far fronte ad oneri di importo non prevedibile, è opportuno invece che, almeno in parte, vengano utilizzate per lavori produttivi, salvo reintegro in caso di necessità.

Nel disegno di legge è chiarito che i fondi stanziati debbano essere utilizzati per la esecuzione di opere anche di competenza delle Amministrazioni comunali e provinciali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, con l'intesa però che si debba dare la preferenza ai lavori di completamento di opere già iniziate ed a quelli che, per la loro natura, consentano il più largo impiego di mano d'opera disoccupata e che avendo, di per se stessi, carattere di funzionalità possano essere ultimati entro quattro mesi.

Il programma dei lavori da eseguire verrà formulato dai Provveditori alle Opere pubbliche di intesa coi Prefetti e verrà approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

La Commissione approva pienamente il concetto espresso nella legge circa il criterio dei lavori da eseguire, però avrebbe preferito che le proposte da fare al Ministro, venissero formulate da Comitati consultivi provinciali ai quali fossero chiamati a partecipare i rappresentanti degli Enti e delle categorie che più direttamente hanno conoscenza dei reali bisogni di ciascuna provincia.

La vostra Commissione comprende perfettamente che l'urgenza di utilizzare i fondi stanziati, non permette che detti Comitati vengano istituiti, ma fa voti che, rendendo

generale, una prassi già seguita in molte provincie, venga seguito l'anzidetto sistema nella formulazione del programma dei lavori per il prossimo esercizio finanziario 1949-50.

Il presente disegno di legge, stabilisce altresì che le opere di competenza degli Enti locali verranno eseguite con l'anticipazione totale della spesa da parte dello Stato, ma con l'impegno da parte dei Comuni del rimborso del 50 per cento in trenta annualità senza interesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Infine per maggiore speditezza nella progettazione e direzione dei lavori, detti compiti potranno essere affidati dal Ministero dei LL.PP. agli Enti locali interessati, qualora possiedano adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. Ad essi verrà corrisposto un compenso del 2 per cento dell'importo dei lavori, in base agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435 per compensare i suddetti oneri.

La Commissione a tale proposito si compiace che gli Enti locali siano chiamati a collaborare con gli Uffici del Genio civile, attuando un logico decentramento di funzioni, ma si permette osservare che per rendere più largamente operante la dizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435 « possiedono un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa » è necessario venga chiarita con apposita circolare che detta delega può essere concessa, non solo a quei Comuni che hanno un proprio ufficio tecnico stabile, ma anche ai Comuni che, attraverso l'incarico dato ad un professionista di gradimento dell'Ufficio del Genio civile, vengono automaticamente a realizzare « l'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa ».

Concludendo, la maggioranza della Commissione, pur rilevando la eseguità degli stanziamenti, riconosce che il Governo ha fatto un notevole sforzo per alleviare le tragiche conseguenze della disoccupazione invernale e pertanto nel raccomandare a voi onorevoli senatori l'approvazione del disegno di legge, fa voti che con la massima rapidità vengano appaltati ed iniziati i lavori onde le somme stanziolate servano effettivamente allo scopo a cui sono destinate.

BATTISTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà di concerto con il Ministro del tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approverà il programma dei lavori da eseguire. Questo sarà formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Pretti delle diverse provincie di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere già iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il più largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalità e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Art. 4.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni fino al limite

di lire 300 milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354.

Sulla stessa autorizzazione di cui all'articolo 1 graverà la spesa di lire 300 milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.

Art. 5.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-1947, 1947-48 e 1948-49, sarà eventualmente tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 10, lettera a) e b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, sono rispettivamente ridotte di lire 1 miliardo e di lire 9 miliardi.

Per gli altri 10 miliardi sarà provveduto con apposita menzione alle Note di variazioni in aumento delle entrate.

Art. 7.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità,

ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.